



2024/2668

9.10.2024

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2024/2668 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2024**

**che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nella Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ⁽²⁾ in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC). La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome.
- (3) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23 risulta opportuno sopprimere due voci dall'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

VARGA M.

⁽¹⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).

ALLEGATO

All'allegato II della decisione 2010/788/PESC («ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse dall'elenco riportato nella sezione A («Persone»):

«5. Evariste BOSHAB;

6. Alex Kande MUPOMPA».
